

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Renzo TESTOLIN

IL DIRIGENTE ROGANTE
Massimo BALESTRA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal 10/08/2026 per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n 25.

Aosta, lì 10/08/2026

IL DIRIGENTE
Massimo BALESTRA

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 7 agosto 2026

In Aosta, il giorno sette (7) del mese di agosto dell'anno duemilaventisei con inizio alle ore otto e quattro minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n.1,

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

Il Presidente della Regione Renzo TESTOLIN

e gli Assessori

Luigi BERTSCHY - Vice-Presidente

Mauro BACCEGA

Speranza GIROD

Giulio GROSJACQUES

Erik LAVEVAZ

Leonardo LOTTO

Carlo MARZI

Davide SAPINET

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Struttura segreteria della Giunta, Sig. Massimo BALESTRA.

È adottata la seguente deliberazione:

N. **896** OGGETTO :

ESPRESSIONE DEL PARERE SULLO SCHEMA DI DECRETO MINISTERIALE RECANTE TERMINI E MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO STATALE DI CUI ALL'ARTICOLO 10, COMMA 1, DELLA L. 83/2023 NELL'AMBITO DELLA DISCIPLINA DELLE COMPENSAZIONI FINANZIARIE TRA ITALIA E SVIZZERA PER IL FRONTALIERATO.

LA GIUNTA REGIONALE

vista la legge 13 giugno 2023, n. 83 (*Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di Lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno*), di ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera, siglato a Roma in data 23 dicembre 2020, relativo all'imposizione fiscale dei lavoratori frontalieri;

precisato che tale Accordo ha introdotto un nuovo sistema di compensazione finanziaria destinato ai territori italiani interessati dalla presenza dei lavoratori frontalieri, in sostituzione della precedente disciplina regolata dall'Accordo tra l'Italia e la Svizzera firmato a Roma il 3 ottobre 1974 e approvato con la legge 26 luglio 1975, n. 386 (*Approvazione ed esecuzione dell'accordo tra l'Italia e la Svizzera relativo alla imposizione dei lavoratori frontalieri ed alla compensazione finanziaria a favore dei comuni italiani di confine, firmato a Roma il 3 ottobre 1974*);

richiamate, in particolare, le seguenti disposizioni dell'Accordo allegato alla predetta l. 83/2023:

- l'articolo 2, che stabilisce al comma 1:
 - lettera a), che l'espressione "area di frontiera" designa, per quanto riguarda l'Italia, le Regioni Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta e la Provincia Autonoma di Bolzano e, per quanto riguarda la Svizzera, i Cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese;
 - lettera b), che l'espressione "lavoratore frontaliere" designa un residente di uno Stato contraente che:
 - è fiscalmente residente in un Comune il cui territorio si trova, totalmente o parzialmente, nella zona di 20 km dal confine con l'altro Stato contraente;
 - svolge un'attività di lavoro dipendente nell'area di frontiera dell'altro Stato contraente per un datore di lavoro residente, una stabile organizzazione o una base fissa di detto altro Stato;
 - ritorna, in linea di principio, quotidianamente al proprio domicilio principale nello Stato di residenza;
- l'articolo 6, che prevede che le autorità competenti degli Stati contraenti fanno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione qualsiasi questione inerente all'interpretazione o all'applicazione del medesimo Accordo, comunicando direttamente fra loro, anche tramite una Commissione mista composta da esse stesse o da loro rappresentanti;
- l'articolo 8, che stabilisce:
 - al comma 1, che l'Accordo entra in vigore alla data di ricezione dell'ultima delle notifiche con le quali i due Stati contraenti vicendevolmente si comunicano formalmente, per via diplomatica, che sono adempiuti i presupposti legali interni necessari all'entrata in vigore del medesimo Accordo, nonché del Protocollo che modifica, sostituendo il paragrafo 4 dell'articolo 15, la Convenzione contro le doppie imposizioni del 1976;
 - al comma 2, che l'Accordo si applica dal primo gennaio dell'anno civile successivo a quello dell'entrata in vigore;
 - al comma 3, che l'Accordo sui lavoratori frontalieri del 1974 è sostituito dal nuovo Accordo a partire dalla sua entrata in vigore;
- l'articolo 9, che stabilisce:
 - al comma 1, che i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe ricevute dai lavoratori frontalieri residenti in Italia che alla data di entrata in vigore dell'Accordo svolgono, oppure che tra il 31 dicembre 2018 e la data dell'entrata in vigore hanno svolto, un'attività di lavoro

dipendente nell'area di frontiera in Svizzera per un datore di lavoro ivi residente, una stabile organizzazione o una base fissa svizzera, restano imponibili soltanto in Svizzera;

- al comma 2, che ognuno dei Cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese versa ogni anno a beneficio dei Comuni italiani di confine, per gli anni fiscali di riferimento sino all'anno fiscale che termina il 31 dicembre 2033, una parte del gettito fiscale proveniente dalla imposizione (a livello federale, cantonale e comunale) dei salari, degli stipendi e delle altre remunerazioni analoghe ricevute dai lavoratori frontalieri;
- al comma 3, che la compensazione finanziaria di ognuno dei tre Cantoni è pari al 40 per cento dell'ammontare lordo delle imposte sui salari, sugli stipendi e sulle altre remunerazioni analoghe, pagate durante l'anno fiscale di riferimento dai frontalieri italiani;
- al comma 5, che le autorità italiane provvedono a trasferire dette somme ai Comuni nei quali risiede un adeguato numero di frontalieri, d'intesa, per i criteri di ripartizione e di utilizzo, con i competenti organi delle Regioni di confine interessate;

richiamate, altresì, le seguenti disposizioni della predetta l. 83/2023:

- l'articolo 9, che, in relazione al versamento di cui all'articolo 9 dell'Accordo allegato alla medesima l. 83/2023, precisa, tra l'altro, che lo stesso è effettuato quale compensazione finanziaria delle spese sostenute dai Comuni italiani a causa dei frontalieri che risiedono sul loro territorio ed esercitano un'attività dipendente sul territorio di uno dei Cantoni svizzeri;
- l'articolo 10, che stabilisce, tra l'altro:
 - al comma 1, che ai Comuni italiani di frontiera, in cui risiedono i lavoratori frontalieri, durante il periodo transitorio previsto sempre dall'articolo 9 dell'Accordo, compete un contributo statale idoneo a garantire un livello di finanziamento complessivo pari a 89 milioni di euro annui, corrispondente all'importo assicurato, per l'anno 2019, tramite i trasferimenti dai cantoni della Svizzera effettuati sulla base dell'Accordo tra Italia e Svizzera del 3 ottobre 1974;
 - al comma 4, che, in occasione della riunione, almeno una volta l'anno, della Commissione mista prevista dall'articolo 6 dell'Accordo, i Cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese forniscono le informazioni statistiche utili alle autorità italiane per la redistribuzione della compensazione finanziaria ai Comuni di frontiera italiani e che i rappresentanti italiani informano quelli svizzeri circa l'utilizzazione delle somme messe a disposizione dei suddetti Comuni;
 - al comma 5, che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti le Regioni Valle d'Aosta, Piemonte e Lombardia, la Provincia autonoma di Bolzano e i Comuni frontalieri interessati, sono stabiliti i termini e le modalità di determinazione del contributo di cui al comma 1, anche tenuto conto delle informazioni assunte ai sensi del comma 4;

atteso che:

- con la procedura di amichevole composizione in data 22 dicembre 2023, prevista dall'articolo 6 dell'Accordo, sono stati individuati, sulla base di quanto stabilito dall'articolo 2, i Comuni della Repubblica italiana il cui territorio si trova, totalmente o parzialmente, nella zona di 20 km dal confine con la Confederazione svizzera, indicati nell'allegato B;
- in tale allegato sono compresi i seguenti 51 Comuni valdostani: Allein, Antey-Saint-André, Aosta, Arvier, Avise, Ayas, Aymavilles, Bionaz, Brissogne, Brusson, Chambave, Chamois, Charvensod, Châtillon, Courmayeur, Doues, Emarèse, Etroubles, Fénis, Gaby, Gignod, Gressan, Gressoney-La-Trinité, Gressoney-Saint-Jean, Introd, Jovençan, La Magdeleine, La Salle, La Thuile, Morgex, Nus, Ollomont, Oyace, Pollein, Pré-Saint-Didier, Quart, Roisan, Saint-Christophe, Saint-Denis, Saint-Marcel, Saint-Nicolas, Saint-Oyen, Saint-Pierre, Saint-Rhémy-En-Bosses, Saint-Vincent, Sarre, Torgnon, Valpelline, Valtournenche, Verrayes e Villeneuve;
- tali Comuni sono, pertanto, potenzialmente interessati dalla ripartizione della compensazione finanziaria prevista dalla l. 83/2023;

- in relazione a quanto stabilito dall'articolo 8, comma 1, dell'Accordo, la vigenza internazionale del medesimo Accordo è iniziata il 17 luglio 2023, a seguito dell'avvenuto scambio delle notifiche tra i due Stati;
- ai sensi dell'articolo 8, comma 2, le disposizioni dell'Accordo si applicano dal primo gennaio dell'anno civile successivo all'entrata in vigore, quindi dal 1° gennaio 2024;

visto, inoltre, il decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113 (*Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico*), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, e, in particolare, l'articolo 6 che, in materia di tassazione dei redditi di talune categorie di lavoratori frontalieri, stabilisce che i lavoratori dipendenti residenti nei Comuni di cui all'allegato 1 al medesimo decreto-legge possono optare, se sussistono determinate condizioni, per l'applicazione, sui redditi da lavoro dipendente percepiti in Svizzera, di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali, pari al 25 per cento delle imposte applicate in Svizzera sugli stessi redditi;

atteso che dall'allegato 1 al predetto d.l. 113/2024 risultano i seguenti 34 Comuni valdostani, che non erano inclusi negli elenchi del previgente Accordo del 3 ottobre 1974: Antey-Saint-André, Arvier, Avise, Aymavilles, Brissogne, Brusson, Chambave, Chamois, Charvensod, Châtillon, Emarèse, Fénis, Gaby, Gressan, Introd, Jovençan, La Magdeleine, La Salle, La Thuile, Morgex, Nus, Pollein, Pré-Saint-Didier, Quart, Saint-Christophe, Saint-Denis, Saint-Marcel, Saint-Nicolas, Saint-Pierre, Saint-Vincent, Sarre, Torgnon, Verrayes e Villeneuve;

vista, altresì, la legge 30 dicembre 2024, n. 207 (*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027*), e, in particolare, l'articolo 1, comma 99, che prevede che, a decorrere dall'anno 2025, una quota del contributo statale di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 10 della l. 83/2023 compete anche ai Comuni italiani di frontiera indicati nell'allegato 1 al suddetto d.l. 113/2024; tale quota deve essere calcolata sulla base di criteri da individuare con il decreto di cui all'articolo 10, comma 5, della medesima l. 83/2023;

evidenziato che il quadro normativo sopra richiamato, costituito dall'Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera in data 23 dicembre 2020, ratificato con la l. 83/2023, dalle disposizioni contenute nel d.l. 113/2024, nonché dall'articolo 1, comma 99, della l. 207/2024, prevede, dall'anno 2026 (sulla base dei dati riferiti all'anno 2024) e fino all'anno 2033, l'attribuzione ai Comuni italiani di frontiera interessati dalla presenza di lavoratori frontalieri di un contributo statale, costituito da un trasferimento da parte dei Cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese a titolo di compensazione finanziaria (alimentata da una parte del gettito derivante dall'imposizione fiscale svizzera), determinata secondo modalità definite con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Regioni interessate e i Comuni frontalieri;

rilevato che, secondo quanto riferito dal dirigente della Struttura enti locali della Presidenza della Regione, allo scopo di definire le modalità di riparto, è stato elaborato dai competenti uffici della Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base degli esiti delle riunioni tecniche effettuate con le strutture amministrative delle Regioni Valle d'Aosta, Piemonte e Lombardia e della Provincia autonoma di Bolzano, lo schema di decreto da adottare ai sensi dell'articolo 10, comma 5, della l. 83/2023;

sottolineato che la suddetta Direzione del Ministero dell'economia e delle finanze, con nota prot. n. 32868 in data 15 luglio 2026, ha trasmesso il suddetto schema di decreto, che viene allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, con l'invito a trasmettere il parere di competenza;

considerato che tale schema prevede, in particolare, per la Regione Valle d'Aosta, così come per la Regione Piemonte e per la Provincia autonoma di Bolzano, che le somme da ripartire siano versate dal Ministero dell'economia e delle finanze alla Regione, la quale dovrà provvedere alla successiva attribuzione e liquidazione delle stesse secondo i criteri già in uso con il precedente Accordo, vale a dire:

- alle Unioni di Comuni, in misura corrispondente al numero dei lavoratori frontalieri che, nell'anno di riferimento, abbiano svolto attività di lavoro dipendente nei Cantoni svizzeri interessati e risultino residenti nei Comuni di frontiera ricompresi nell'Unité medesima, sulla base dei dati forniti dai Cantoni e dal Ministero;
- ai Comuni di frontiera non ricompresi, neppure parzialmente, in una Unité, secondo le medesime modalità;

sottolineato che:

- con il decreto del Presidente della Regione n. 481 in data 3 dicembre 2014, così come disciplinato dalla legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 (*Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi dei Comuni e degli altri enti locali, nonché disposizioni relative all'ufficio di segretario di ente locale*), sono state istituite le Unités des Communes valdôtaines, individuando i Comuni appartenenti alle stesse;
- con nota prot. n. 13888/DEL in data 15 luglio 2015, ad oggetto: “*Indicazioni per l'iscrizione delle Unités des Communes valdôtaines in elenchi o registri nazionali*”, il Presidente della Regione ha precisato che le caratteristiche delle Unités, così come delineate dal legislatore regionale, permettono di ravvisare una loro corrispondenza con le Unioni di comuni, di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali 267/2000*);
- con il successivo decreto del Presidente della Regione n. 621 in data 27 dicembre 2016 è stato previsto che il Comune di Emarèse, a decorrere dal 1° gennaio 2017, modificasse la propria appartenenza all'Unités des Communes valdôtaines Mont-Cervin ed entrasse a fare parte dell'Unités des Communes valdôtaines Evançon;
- l'unico Comune valdostano non ricompreso in una Unité risulta essere il Comune di Aosta;

richiamati:

- l'articolo 3 del decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 431 (*Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Valle d'Aosta in materia di finanze regionali e comunali*) che prevede:
 - al comma 1, che ai fini del coordinamento della finanza regionale con la finanza locale, le risorse finanziarie attribuite dallo Stato agli enti locali della Valle d'Aosta da disposizioni generali o settoriali, annuali o pluriennali, sono direttamente corrisposte alla Regione;
 - al comma 2, che la Regione provvede a ripartire fra gli enti locali le assegnazioni statali unitamente ai contributi e sovvenzioni ad essi destinati dal bilancio regionale, secondo criteri informati all'attuazione del programma regionale di sviluppo e dei programmi di attività degli enti locali, nonché all'obiettivo di adeguare i mezzi finanziari alle funzioni proprie o delegate degli enti medesimi;
- la legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (*Interventi regionali in materia di finanza locale*) e in particolare l'articolo 4 che prevede che la Regione autonoma Valle d'Aosta, ai sensi del d.lgs. 431/1989, provveda al finanziamento degli enti locali con le risorse proprie, oltre che con quelle assegnate agli stessi fini dallo Stato e, eventualmente, dall'Unione europea;

evidenziato, secondo quanto riferito dal medesimo dirigente della Struttura enti locali, che:

- per la Valle d'Aosta, le modalità di determinazione del contributo previste nello schema di decreto si pongono in sostanziale continuità con quelli applicati nell'ambito della previgente disciplina delle compensazioni finanziarie tra Italia e Svizzera per il frontalierato, senza modificare il

principio fondamentale di attribuzione delle risorse in funzione del numero dei lavoratori frontalieri residenti nei territori interessati;

- l'importo spettante è determinato, infatti, sulla base di una quota pro-capite ottenuta dividendo l'ammontare complessivo delle risorse disponibili per il numero totale dei lavoratori frontalieri residenti nei Comuni di frontiera; tale quota viene, quindi, moltiplicata per il numero dei lavoratori frontalieri residenti nei singoli territori considerati;
- la scelta di attribuire le risorse alle Unités des Communes valdôtaines, ove presenti, trova fondamento nell'esigenza di concentrare risorse che, se ripartite direttamente tra i singoli Comuni, risulterebbero spesso di importo eccessivamente contenuto;
- l'aggregazione delle quote a livello di Unité consente, invece, di disporre di risorse di maggiore consistenza finanziaria, favorendone l'impiego, con maggiore efficacia ed efficienza, per interventi e investimenti di interesse sovracomunale e agevolando la programmazione e la realizzazione di opere aventi un impatto più significativo sul territorio;
- la previsione inserita nello schema di decreto, secondo cui la quota complessiva della compensazione finanziaria viene trasferita alla Regione, la quale procede alla successiva attribuzione in favore dei Comuni di confine ricadenti nel rispettivo territorio per il tramite delle Unités des Communes valdôtaines di riferimento, è coerente con l'assetto delle competenze finanziarie riconosciute alla Regione dallo Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione e, in particolare, con quanto disposto dall'articolo 3 del d.lgs. 431/1989;

rilevato che, in relazione all'elenco dei Comuni di cui all'allegato B alla procedura di amichevole composizione in data 22 dicembre 2023, prevista dall'articolo 6 dell'Accordo, le Unités des Communes valdôtaines potenzialmente interessate dalla compensazione finanziaria prevista dalla medesima l. 83/2023 risultano essere le seguenti: Valdigne-Mont-Blanc, Grand-Paradis, Grand-Combin, Mont-Émilis, Mont-Cervin, Évançon e Walser;

attesa la necessità di esprimere un parere sullo schema di decreto, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 10, comma 5, della l. 83/2023 e come richiesto dal Ministero dell'economia e delle finanze con nota prot. n. 32868 in data 15 luglio 2026;

rilevato, altresì, che, in relazione alla necessità di coinvolgere i Comuni frontalieri ai sensi dell'articolo 10, comma 5, della l. 83/2023:

- con nota dell'Ufficio elettorale e servizi demografici della Struttura enti locali, prot. n. 6920/UFELE in data 17 luglio 2026, è stato richiesto direttamente ai 51 Comuni valdostani potenzialmente interessati dalla compensazione finanziaria di far pervenire eventuali osservazioni, proposte o elementi di valutazione entro sette giorni dal ricevimento della medesima comunicazione, precisando che decorso tale termine la Giunta regionale si sarebbe comunque espressa sullo schema di decreto;
- entro il termine sopra indicato, non sono pervenute segnalazioni da parte di tali Comuni;

ritenuto, alla luce di quanto sopra illustrato, di esprimere parere favorevole sullo schema di decreto che il Ministro dell'economia e delle finanze deve adottare ai sensi dell'articolo 10, comma 5, della l. 83/2023, in quanto lo stesso assicura continuità rispetto ai criteri di riparto applicati nel previgente regime di compensazione finanziaria, consente l'impiego delle risorse con maggiore efficacia ed efficienza e risulta coerente con il sistema di coordinamento della finanza locale della Regione autonoma Valle d'Aosta disciplinato dall'articolo 3 del d.lgs. 431/1989;

sottolineata la necessità, in relazione alla particolare tipologia di tali erogazioni, di confermare il contributo spettante alle Unités des Communes valdôtaines e al Comune di Aosta ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della l. 83/2023, secondo gli importi stabiliti dal Ministero dell'economia e delle finanze in applicazione delle modalità di determinazione previste dallo schema di decreto;

evidenziato che:

- in considerazione dell'applicazione dell'Accordo a decorrere dal 1° gennaio 2024, il contributo statale, relativo al periodo transitorio previsto dall'articolo 9 dell'Accordo, sarà attribuito sulla base dei dati riferiti all'anno 2024, con prima erogazione prevista nel corso del 2026, e continuerà a essere annualmente riconosciuto fino all'anno 2033 secondo le modalità stabilite dallo schema di decreto ministeriale;
- gli atti necessari ad istituire i pertinenti capitoli sui quali prenotare/impegnare le spese previste dal decreto di cui trattasi nonché ad accertare le relative somme saranno adottati a seguito della definizione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze del contributo spettante alle Unités des Communes valdôtaines e al Comune di Aosta nel periodo transitorio;
- i conseguenti accertamenti di entrata e impegni di spesa saranno assunti dal dirigente della Struttura enti locali;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 313 in data 27 marzo 2026, concernente l'approvazione del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2026/2028, l'attribuzione a decorrere dal 1° aprile 2026 delle quote di bilancio alle Strutture dirigenziali e la conferma delle disposizioni applicative di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1680 in data 30 dicembre 2025;

considerato che il dirigente della Struttura enti locali della Presidenza della Regione ha rilasciato il parere di legittimità favorevole sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

su proposta del Presidente della Regione, Renzo Testolin;

a unanimità di voti favorevolmente espressi,

DELIBERA

1. di dare atto che lo schema di decreto, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, da adottare ai sensi dell'articolo 10, comma 5, della l. 83/2023 per definire i termini e le modalità di determinazione del contributo di cui al comma 1 del medesimo articolo 10, prevede, tra l'altro, per la Regione autonoma Valle d'Aosta, che le somme da ripartire a titolo di compensazione finanziaria per i Comuni nel cui territorio risiedono lavoratori frontalieri siano versate dal Ministero dell'economia e delle finanze alla Regione, la quale dovrà provvedere alla successiva attribuzione e alla liquidazione delle stesse secondo le seguenti modalità:
 - alle Unioni di Comuni, vale a dire alle Unités des Communes valdôtaines, in misura corrispondente al numero dei lavoratori frontalieri che, nell'anno di riferimento, abbiano svolto attività di lavoro dipendente nei Cantoni svizzeri interessati e risultino residenti nei Comuni di frontiera ricompresi nell'Unité medesima, sulla base dei dati forniti dai Cantoni e dal Ministero;
 - ai Comuni di frontiera non ricompresi, neppure parzialmente, in una Unité, vale a dire al Comune di Aosta, secondo le medesime modalità;
2. di prendere atto che i Comuni potenzialmente interessati dalla ripartizione del contributo statale di cui all'articolo 10, comma 1, della l. 83/2023 non hanno presentato, nei termini fissati dalla Struttura enti locali con la nota prot. n. 6920/UFELE in data 17 luglio 2026, osservazioni, proposte o elementi di valutazione sullo schema di decreto;
3. di esprimere, per le motivazioni di cui in premessa, parere favorevole allo schema di decreto di cui al comma 1, in quanto lo stesso assicura continuità rispetto ai criteri di riparto applicati nel previgente regime di compensazione finanziaria, consente l'impiego delle risorse con maggiore

efficacia ed efficienza e risulta coerente con il sistema di coordinamento della finanza locale della Regione autonoma Valle d'Aosta disciplinato dall'articolo 3 del d.lgs. 431/1989;

4. di confermare, pertanto, che il contributo assegnato, dallo Stato alla Regione, quale compensazione finanziaria spettante ai Comuni interessati dalla presenza dei lavoratori frontalieri ai sensi dell'art. 10, comma 1, della l. 83/2023, nell'ambito dell'Accordo italo-svizzero siglato a Roma in data 23 dicembre 2020, relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, sarà trasferito e ripartito alle Unités des Communes valdôtaines e al Comune di Aosta secondo gli importi stabiliti dal Ministero dell'economia e delle finanze in applicazione delle modalità di determinazione previste dallo schema di decreto di cui al punto 1;
5. di dare atto che, a seguito della definizione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze del contributo di cui al punto precedente, spettante alle Unités des Communes valdôtaines e al Comune di Aosta nel periodo transitorio, dall'anno 2026 (sulla base dei dati riferiti all'anno 2024) e fino all'anno 2033, si provvederà con successivi atti ad istituire i pertinenti capitoli sui quali prenotare/impegnare le spese previste dal decreto di cui trattasi nonché ad accertare le relative somme;
6. di rinviare a successivi atti del dirigente della Struttura enti locali i conseguenti accertamenti di entrata e impegni di spesa.



IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1, comma 1, della legge 13 giugno 2023, n. 83, di ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 giugno 2023, n. 151;

Visto l'art. 9 dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera fatto a Roma il 23 dicembre 2020, rubricato "*Regime transitorio*" che stabilisce fino all'anno fiscale 31 dicembre 2033 il versamento da ciascuno dei Cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese di una parte del gettito proveniente dall'imposizione a livello cantonale, federale e comunale, pari al 40 per cento dell'ammontare lordo dei salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe pagate durante l'anno fiscale di riferimento dai frontalieri italiani, come definiti al paragrafo 1) del medesimo articolo;

Visto l'art. 9 della legge n. 83 del 2023, rubricato "*Ripartizione della compensazione finanziaria*" che, conformemente all'art. 9 dell'Accordo, prevede il versamento della predetta quota come compensazione delle spese sostenute dai comuni italiani a causa dei frontalieri che risiedono sul loro territorio ed esercitano un'attività dipendente sul territorio di uno dei detti cantoni;

Visto l'art. 10, comma 1, della legge n.83 del 2023 che stabilisce durante il periodo transitorio di cui all'art.9, paragrafo 2 dell'Accordo, la spettanza di un contributo statale ai comuni di frontiera individuati ai sensi dell'art. 2, lettera b), punto 1) dell'Accordo, idoneo a garantire un livello di finanziamento pari a 89 milioni di euro annui;

Visto l'articolo 1, comma 99, legge 30 dicembre 2024, n. 207 che stabilisce l'attribuzione di una quota del contributo statale di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 10 anche ai comuni italiani di frontiera indicati nell'allegato 1 al decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, calcolata sulla base di criteri da individuare con il decreto di cui all'articolo 10, comma 5, della citata legge n. 83 del 2023 e che non è dovuto alcun contributo statale per le annualità antecedenti a quella di istituzione del fondo di cui al citato articolo 10, comma 3, della legge n. 83 del 2023

Visto l'art. 10, comma 2, della legge n.83 del 2023 che stabilisce che terminato il periodo transitorio, ai comuni italiani di frontiera, è comunque garantito lo stesso livello di finanziamento di cui al comma 1 medesimo articolo;

Visto l'art. 10, comma 3, della legge n. 83 del 2023 che stabilisce per le finalità di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo, l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un apposito fondo con una dotazione di 89 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025;

Visto l'art. 10, comma 5, della legge n.83 del 2023 che dispone l'emanazione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze volto a disciplinare i termini e le modalità di determinazione del contributo di cui ai commi 1 e 2;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 2019, n. 103, recante regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze;

Ritenuto opportuno stabilire che le risorse finanziarie di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 10 della legge n. 83 del 2023 possono essere impiegate in parte corrente nel limite massimo del 50 per cento dell'importo.

Sentite le Regioni Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta e la Provincia Autonoma di Bolzano che, con deliberazioni, rispettivamente, nn.....hanno espresso parere favorevole in merito all'introduzione dei criteri necessari a stabilire i termini e le modalità di determinazione del contributo di cui ai commi 1;

DECRETA

Art. 1

1. I presenti criteri si riferiscono alla disciplina di ripartizione del contributo di cui all'articolo 10, commi 1 e 2 della legge n.83 del 2023.

Art. 2

1. Ai fini della rilevazione della situazione del frontalierato, si assumono i dati rilevati dalle competenti autorità dei Cantoni del Ticino, dei Grigioni e del Vallese e comunicati ai sensi dell'art. 10, comma 4, della legge n. 83/2023, nonché i dati rilevati per effetto dell'applicazione dell'art. 6, comma 1, del decreto legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143.

Art. 3

1. La ripartizione delle somme affluite per compensazione finanziaria viene limitata ai Comuni il cui territorio sia compreso, in tutto o in parte, nella fascia di 20 km dalla linea di confine con l'Italia

nei tre Cantoni del Ticino, dei Grigioni e del Vallese, riportati all'allegato B dell'atto di procedura amichevole tra Confederazione Svizzera e Repubblica Italiana, concluso il 22 dicembre 2023 ai sensi degli articoli 2 e 6 dell'Accordo.

2. Negli articoli successivi tali comuni saranno, sinteticamente, denominati "Comuni di confine", le Regioni Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta le "Regioni" e la Provincia Autonoma di Bolzano la "Provincia".

Art. 4

1. La ripartizione è operata dividendo l'importo globale del contributo di cui all'articolo 1 per il numero complessivo di tutti i lavoratori frontalieri determinato ai sensi dell'articolo 2.

2. La quota pro capite così ottenuta, moltiplicata per il numero dei lavoratori frontalieri delle singole Regioni e della Provincia costituisce la quota complessiva di competenza che viene trasferita alle singole Regioni e della Provincia

3. Le Regioni e la Provincia procedono alla successiva attribuzione in favore dei Comuni di confine ricadenti nei rispettivi territori secondo i criteri determinati ai sensi dell'articolo 5.

Art. 5

1. Per i Comuni facenti parte delle Regioni Piemonte e Valle d'Aosta, nonché della Provincia autonoma di Bolzano la quota complessiva viene attribuita:

- a. alle Unioni di Comuni, in misura pari al prodotto fra la quota pro-capite, di cui all'art. 4, ed il numero dei frontalieri residenti nei Comuni di confine il cui territorio sia compreso in tutto o in parte nelle Unioni medesime;
- b. ai Comuni di confine non ricadenti, neanche in parte, nelle Unioni di Comuni, in misura analoga a quella di cui al punto precedente;

2. Per i Comuni facenti parte della Regione Lombardia la quota complessiva viene attribuita:

- a. ai Comuni di confine il cui numero di frontalieri residente nel corso di ciascun anno cui si riferisce la ripartizione rappresenti almeno il 4 per cento dell'intera popolazione risultante residente nel Comune per i Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, e almeno al 3 per cento dell'intera popolazione risultante residente nel Comune per i Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti secondo i dati pubblicati dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 236, legge 27 dicembre 2017, n. 205;
- b. alla Regione Lombardia qualora il rapporto percentuale di cui al punto che precede non sia soddisfatto. La Regione Lombardia, ove ritenuto maggiormente rispondente ai propri strumenti

di programmazione, può stabilire con proprie determinazioni di attribuire la quota residua spettante:

- b.1 alle Comunità montane, in misura pari al prodotto fra la quota pro-capite, di cui all'art. 4, ed il numero dei frontalieri residenti nei Comuni di confine il cui territorio sia compreso in tutto o in parte nella Comunità montana;
- b.2 alle Province, in misura pari al prodotto fra la quota pro-capite, di cui all'art. 4, ed il numero dei frontalieri residenti nei Comuni di confine il cui territorio non sia compreso in tutto o in parte all'interno di Comunità montane.

Art.6

1. Le somme attribuite saranno utilizzate dagli enti assegnatari per la realizzazione, completamento e potenziamento di opere pubbliche di interesse generale, volte ad agevolare i lavoratori frontalieri, con preferenza per i settori dell'edilizia abitativa e dei trasporti pubblici; dette somme, inoltre, potranno essere impiegate in parte corrente nel limite massimo del 50 per cento dell'importo, privilegiando il finanziamento o la realizzazione diretta di interventi di interesse di più Comuni di confine in tutti i casi in cui, ai sensi dell'articolo 5, le somme siano attribuite a enti diversi dai singoli comuni di confine.